



Roma 02 aprile 2020

Alla cortese attenzione del Ministero dell'Interno  
Dipartimento Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
e  
all' ANCI – Segretario Generale

## **UNA PROPOSTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E INDEROGABILI RIGUARDANTI I SERVIZI DEMOGRAFICI IN EMERGENZA COVID-19**

La scrivente organizzazione sindacale con il prezioso contributo dei lavoratori del settore dei servizi demografici ha riscontrato da parte di molte Amministrazioni delle difficoltà, nella fase di emergenza sanitaria, a minimizzare la presenza del personale presso le sedi comunali. Questa è la ragione che ci ha portato a costruire delle proposte che, per la maggior parte, crediamo possano essere implementate, sia pur provvisoriamente, attraverso istruzioni impartite dalle strutture preposte del Ministero degli Interni. In qualche caso potrebbe essere necessario un intervento normativo.

In base agli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, tra i servizi pubblici essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, troviamo lo stato civile e il servizio elettorale.

Tuttavia, con l'entrata in vigore dei vari DPCM emanati per l'emergenza Covid-19, miranti ad un contenimento del contagio attraverso la minimizzazione della presenza del personale in servizio e l'erogazione dei servizi in modalità remota, è necessario individuare, nell'ambito dei servizi essenziali, le attività indifferibili che debbono essere necessariamente rese in presenza.

Per i servizi demografici comunali l'ambito dei servizi indifferibili sembra ridursi alle dichiarazioni di nascita, al matrimonio e all'unione civile in imminente pericolo di vita ed ai decessi.

Le soluzioni ipotizzabili per il superamento di tali difficoltà possono ritenersi di interesse diffuso e anche se per alcune di esse sarebbe in ogni caso necessario un intervento normativo.

Per evitare la presenza dei dipendenti in ufficio e conciliare l'incentivazione al lavoro agile con la correttezza delle procedure, di seguito si propongono alcune soluzioni operative riguardanti gli atti caratterizzati da indifferibilità.

Nascite:

Innanzitutto preme ricordare che l'art. 31 del d.P.R. 396/2000 prevede la dichiarazione di nascita tardiva: *se la dichiarazione di nascita è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo* (in questo caso, ad esempio, "emergenza COVID - 19"). *In tal caso, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.*

Un'altra possibilità, non trascurabile, è quella di incentivare (od obbligare) a rendere le

dichiarazioni di nascita come previsto dal 4° comma dell'art. 30 del detto decreto. La dichiarazione resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, che può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori del matrimonio, è trasmessa ai fini della trascrizione, unitamente all'attestazione di nascita, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile competente nei dieci giorni successivi, attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. Per evitare la presenza dell'ufficiale in sede, si potrebbe prevedere, con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, ad una registrazione esclusivamente telematica dell'atto e, successivamente, provvedere alla stampa materiale.

L'unico reale problema riguardante la dichiarazione di nascita, permarrrebbe nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 30 del d.P.R. 396/2000: *"La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuta la nascita"*. Si potrebbe ipotizzare, in questo periodo di emergenza, di andare in deroga a quanto ivi stabilito e delegare temporaneamente questa funzione alla direzione sanitaria.

Matrimonio ed unione civile in imminente pericolo di vita:

**4.** Il problema da affrontare, in questo caso, è la contestuale presenza dei nubendi (o delle parti) dinanzi all'autorità officiante, a norma dell'art. 107 c.c., anche se ciò non costituisce un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana, la quale prevede eccezioni, a norma dell'art. 111 c.c., essendo irrinunciabile il solo principio, rispettato nella fattispecie, della libera, genuina e consapevole espressione del consenso alla formazione del vincolo.

Si potrebbe quindi ipotizzare di ricevere il consenso in forma telematica, avvalendosi di una videochiamata tra i nubendi (o parti dell'unione civile), testimoni e officiante. Una registrazione della videochiamata dovrà essere inserita nel fascicolo degli allegati al registro, a tutela del vincolo instaurato, in caso di eventuali opposizioni.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15343 del 25/07/2016, i giudici di merito, interpellati su una questione analoga, hanno correttamente rilevato che la forma matrimoniale descritta dall'art. 107 c.c., non è considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone, in presenza di un ufficiale celebrante. Chi intenderà promuovere la cancellazione dell'atto indebitamente registrato, proporrà ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato (art.95 d.P.R. 396/2000).

Decessi:

**5.** Sospensione dell'imposta di bollo nelle pratiche di gestione del decesso (istanza ed autorizzazione al trasporto funebre, istanza e autorizzazione alla cremazione, affido e dispersione ceneri, istanze per operazioni tanatologiche). Non tutti i comuni, specie i più piccoli, possono far ricorso al bollo virtuale.

**6.** Consentire la manifestazione di volontà alla cremazione invece che attraverso processo verbale ex art.3 L. 130/2000 recepito dalla quasi totalità delle Regioni tranne che Val d'Aosta, Emilia Romagna, Molise, Calabria, Sicilia, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del T.U. n. 445/2000) utilizzando anche il disposto dell'art. 4 del DPR 445/2000 nel caso in cui, secondo il principio di pozionalità, l'avente titolo alla



dichiarazione della volontà fosse impedito per ragioni di salute. (Tale procedura è già prevista nella legislazione regionale dell'Umbria e del Friuli V.G.). Infatti, nel caso di soggetti impossibilitati a rendere la dichiarazione (intubati, in terapia intensiva, ecc.) la dichiarazione può essere resa a norma dell'art. 4, comma 2, del T.U. 445/2000.

7. La trasmissione delle istanze, autorizzazioni, comunicazioni può avvenire per via telematica, anche senza il ricorso alla PEC. L'identificazione del dichiarante è ammessa anche mediante supporto informatico.

8. Consentire la formazione degli atti di morte avvenuti ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, con avviso o accertamento di decesso dell'autorità sanitaria, invece che con dichiarazione personale, come previsto dallo stesso articolo al comma 3, senza la presenza fisica del dichiarante. In questo caso tutte le pratiche relative alla gestione del decesso, sia per i procedimenti di stato civile che per quelli di polizia mortuaria, sarebbero attivabili per via telematica, senza la presenza fisica degli incaricati delle imprese funebri, evitando possibili situazioni di contagio e velocizzando le pratiche stesse (ovviamente prevedendo l'esenzione dell'imposta di bollo)

Come si nota, alcune delle soluzioni prospettate, sono già previste dalla normativa, altre potrebbero essere implementate anche solo attraverso istruzioni impartite dal Ministero dell'interno, altre ancora, invece, potrebbero essere effettuate solo attraverso un intervento normativo del governo.

In base a quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. 396/2000, infatti, le soluzioni sub punto 2, 4, 6, 8, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe esclusivamente uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero.

Bisognerebbe, invece, attuare un intervento normativo riguardo alle soluzioni sub punto 3 e 5 in quanto non riguardano decisioni di esclusiva pertinenza del Ministero dell'interno.

Speriamo che questo nostro contributo aiuti ad individuare le possibili aree di intervento per la salvaguardia del personale dei servizi demografici che crediamo essere, per la natura del suo servizio pubblico, tra il personale più esposto sul versante della lotta alla diffusione del Corona Virus.

Certi di un positivo riscontro, si inviano cordiali saluti.

Per la FP CGIL nazionale  
Alessandro Purificato